

Arbitrato: dovere di riservatezza e segretezza.

Privacy novità normative trattamento e
conservazione dati

De jure condito.

Il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, in vigore dal 1°1.2004, attua la direttiva dell'Unione europea 12.7.2002, n. 58 sul trattamento dei dati nel settore delle telecomunicazioni, ponendosi nel solco già tracciato in materia di tutela della riservatezza dalla direttiva comunitaria 24.10.1995, n. 95/46, attuata con il decreto legislativo 31.12.1996, n. 675, ampliandone la portata e l'applicazione concreta.

Ed infatti, in seguito all'emanazione del decreto n. 196/2003, l'Italia si pone all'avanguardia della tutela della riservatezza, con particolare riferimento alla raccolta ed all'utilizzazione dei dati personali nei diversi ambiti istituzionale, economico e sociale, mediante la redazione di un *corpus* organico di norme, qualificato come *codice della privacy*.

Ciò posto, la tutela dei dati in ambito giudiziario, resa necessaria dalla maggiore sensibilizzazione sociale sulla riservatezza dei dati personali, ponendosi come *species* ad *genus* della disciplina di carattere generale, opera con successo un contemperamento tra l'interesse pubblico e scientifico alla divulgazione della giurisprudenza, ausilio irrinunciabile per ogni operatore del diritto, sia esso accademico, giudiziario o forense, ma anche per tutti i cittadini che intendano porsi con atteggiamento responsabile ed informato rispetto al probabile esito di una proponenda domanda giudiziale e quello delle parti del processo a non vedere divulgare

arbitrariamente le proprie generalità con la diffusione di un provvedimento giudiziario.

Con particolare riferimento alla tutela della riservatezza in ambito arbitrale, nell'ipotesi speciale di arbitrato c.d. amministrato, cui appartiene il caso della Corte Arbitrale delle Romagne, in cui il processo è regolato dalle norme di procedura dettate dall'organo di controllo e gestione dei singoli arbitrati, gli arbitri sono tenuti alla riservatezza in virtù del regolamento interno della Corte, che impone il rispetto della *privacy* a tutti coloro che vengono nominati per la definizione delle controversie ad essa devolute.

Inoltre, conformemente all'art. 55, comma IV del codice deontologico forense, l'avvocato designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:

- ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
- non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
- non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

La violazione di tali doveri può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte dell'ordine forense a cui appartenga o dell'organo che amministra l'arbitrato.

La Corte Arbitrale delle Romagne, in particolare, presta attenzione alla tutela della riservatezza delle parti in causa, prevedendo, all'art. 6 del regolamento,

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 1°.12.2005 che : "Il fascicolo processuale di parte sarà ritirato dalle parti al termine del procedimento.

Un originale del lodo rimarrà depositato presso la Segreteria della Corte.

E' onere della parte che ne abbia interesse richiedere copia del fascicolo d'ufficio alla Segreteria della Corte.

Nell'ipotesi in cui una delle parti ritiri gli originali del fascicolo d'ufficio, la Corte tratterà copia dei verbali di causa e del lodo sottoscritti per conformità anche dai difensori delle parti.

Decorso un anno e quarantasei giorni dal deposito del lodo, la Corte non ha l'onere di conservazione del fascicolo d'ufficio ed è esonerata da ogni responsabilità di custodia".

La *ratio* di tutela della riservatezza delle parti si estrinseca, quindi, da un lato nell'obbligo da parte nel potere-dovere delle parti di ritirare i loro fascicoli all'esito del procedimento, in modo tale da evitare la permanenza presso gli uffici di segreteria della Corte dei documenti in originale o in copia fotostatica, concernenti le posizioni giuridiche e personali dei contendenti e dall'altro nell'obbligo degli arbitri di esercitare la loro funzione nel rispetto del dovere di segretezza in relazione sia alle questioni concernenti le parti, sia la decisione finale del giudizio prima che sia stata resa pubblica.

L'obbligo del segreto degli arbitri in merito alle cause trattate, con particolare riferimento alle parti in causa ed alle questioni proposte e controverse, tutela il diritto di riservatezza delle persone

interessate dalle vicende processuali che si svolgono avanti agli arbitri ed implica, quindi, il dovere dell'arbitro di astensione da ogni condotta che possa violare la *privacy* dei contendenti.

Problematica si pone, invece, la questione della confidenzialità dell'arbitrato e, conseguentemente, dell'esistenza di un'implicita esistenza dell'obbligazione contrattuale dei soggetti dell'arbitrato, con riferimento sia ai documenti che agli atti difensivi delle parti.

Giova premettere che la maggior parte delle legislazioni nazionali non prevede un obbligo generalizzato di riservatezza degli arbitri e dei loro ausiliari, nè l'obbligo delle parti in causa di mantenere il segreto sulle vicende arbitrali, quindi è rimesso al prudente apprezzamento degli interpreti fornire una linea-guida al riguardo: in particolare, parte della dottrina e della giurisprudenza straniera ritengono che l'obbligazione di riservatezza sia l'come implicito corollario del carattere privatistico dell'arbitrato, elemento che lo differenzia ontologicamente dal processo civile davanti al giudice, mentre altre ipotesi ermeneutiche ritengono l'obbligo di riservatezza circoscritto ai soli casi in cui le clausole arbitrali lo prevedano espressamente.

L'Associazione Italiana Arbitrato prevede espressamente l'obbligo di riservatezza quale condizione indispensabile per assumere un qualsiasi ruolo negli arbitrati amministrati, quindi è evidente che in questi casi l'obbligo di riservatezza grava non solo sugli arbitri, ma su tutti i soggetti del procedimento.

E' discussa, infatti, anche l'estensione soggettiva ed oggettiva dell'obbligo di riservatezza, ossia se esso

riguardi i soli arbitri, oppure anche i consulenti tecnici ed i testimoni e se abbia ad oggetto tutti i documenti o soltanto quelli formati specificamente per l'arbitrato.

Risposta affermativa sembra potersi dare, con riferimento specifico ai consulenti tecnici nominati dalle parti, in virtù del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive*, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 60 del 6.11.2008, che, agli artt. 1) e 7), estende l'ambito di applicazione dell'obbligo di riservatezza sul trattamento dei dati personali per fini di giustizia - anche arbitrale - a coloro i quali svolgano attività di consulenza ed assistenza delle parti.

Particolare rilevanza riveste anche la questione concernente l'obbligo delle parti di mantenere il segreto sull'esistenza dell'arbitrato, sul suo oggetto e sugli atti della procedura, in mancanza di norme che regolino *ex professo* la materia: si alternano al riguardo varie opinioni, da coloro i quali ritengono che la procedura arbitrale *in toto* sia coperta da segreto fino a quelli che ritengono insussistente l'obbligo delle parti di mantenere il segreto, mentre un'opinione intermedia esclude l'obbligo di riservatezza sull'esistenza dell'arbitrato nei confronti di terzi qualificati (es. fornitori o finanziatori).

In questo quadro di incertezza normativa sull'esistenza e sull'estensione dell'obbligo di riservatezza nel procedimento arbitrale, è opportuno che le parti, nella stipulazione del compromesso e della clausola

arbitrale, regolino espressamente la materia, al fine di assicurare il rispetto della riservatezza nei limiti in cui lo intendano perseguire.

Tanto premesso, la tutela dei dati in ambito giudiziario è regolata dagli artt. 46-52 del decreto n. 196/03, che, nella loro sintesi, dettano una disciplina sostanzialmente completa del settore.

1. L'ambito giudiziario.

Giusta il disposto dell'art. 47, si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati direttamente alla trattazione giudiziaria di affari e controversie o che, concernendo il trattamento giuridico ed economico della magistratura, abbiano ricadute dirette sulla funzione giurisdizionale, mentre ne resta esclusa l'attività amministrativo-gestionale del personale, dei mezzi o delle strutture amministrative. Ne consegue una maggiore ampiezza rispetto allo stretto ambito giurisdizionale della materia di cui trattasi.

2. La titolarità dei dati.

L'art. 46 attribuisce la titolarità dei dati personali relativi alle rispettive attribuzioni al Ministero della Giustizia, agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado ed al C.S.M., demandando all'allegato C) l'elenco dei dati da trattarsi mediante sistemi elettronici, nell'ambito della rete comune tra i diversi uffici.

Alla titolarità da parte dei suddetti soggetti pubblici consegue il potere di controllo e di gestione dei dati, compresa l'attuazione della loro diffusione in via telematica, nonché la qualifica di contraddittori nelle eventuali controversie che insorgano circa il trattamento dei dati.

Nell'arbitrato, che realizza la devoluzione alla c.d. giustizia privata delle controversie relative a diritti disponibili ed in particolare nel caso specifico della Corte Arbitrale delle Romagne, la titolarità dei dati sensibili spetta all'ente all'interno del quale si colloca l'organizzazione arbitrale, quindi alla stessa Corte, istituita dalla Provincia di Rimini e dai Comuni di Bellaria - Igea Marina, Coriano, Torriana, Misano Adriatico e dalla Camera Arbitrale delle Romagne, con la successiva adesione dei Comuni di Rimini, Riccione, Cattolica, Monte Colombo, Montescudo, Morciano, Poggio Berni e Sant'Arcangelo di Romagna.

La titolarità dei dati sensibili implica, quindi, l'obbligo del rispetto dei limiti entro i quali i dati stessi possono essere utilizzati e divulgati, a tutela delle persone di che si avvalgono della giustizia arbitrale o giurisdizionale.

3. Le esclusioni.

Alla peculiarità della materia consegue la non applicabilità al trattamento dei dati in ambito giudiziario delle seguenti norme di carattere generale: gli artt. 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

gli artt. Da 145 a 151 (tutela alternativa a quella giurisdizionale).

Le esclusioni concernono sostanzialmente: la promozione, da parte del Garante, del codice deontologico, che peraltro era già stata esclusa dallo stesso Garante nel vigore della precedente disciplina, l'obbligo generale di informativa, da parte del titolare dei dati, agli interessati circa l'uso dei dati medesimi, il dovere di notificazione circa l'uso

dei dati e le disposizioni in materia di cessazione del trattamento.

La *ratio legis* di tali esclusioni si rinviene da un lato nella volontà di escludere qualsiasi interferenza tra la produzione normativa in ambito deontologico e l'attività giudiziaria, dall'altro nella difficoltà di conciliare talune norme in materia di tutela della privacy, ad esempio quella concernente la cessazione del trattamento o la notificazione agli interessati, e l'utilizzazione dei dati sensibili in ambito giudiziario.

4. La diffusione dei dati per via telematica.

Particolare interesse desta la previsione espressa della raccolta e del trattamento dei dati in via telematica, al cui fine i titolari possono stipulare con i soggetti pubblici interessati convenzioni circa la diffusione della rete telematica.

Con particolare riferimento ai limiti, è ribadito il divieto di pubblicazione e divulgazione di dati che in qualsiasi modo consentano l'identificazione dei minori, in estensione del divieto esistente in materia penale, mentre è previsto espressamente il divieto di diffondere le generalità dei soggetti interessati da procedimenti in materia di famiglia e stato, ferme restando le disposizioni in materia penale.

L'art. 51 detta le norme di carattere generale in materia di accesso agli atti giudiziari da parte degli interessati, disponendone la generale diffusione mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale dell'ente titolare: ne sono esempi il sito del Ministero della Giustizia, accessibile via intranet da qualsiasi p.c. dei vari uffici giudiziari, quello del C.S.M., nonché i siti

relativi ai Tribunali o degli enti cui spetta l'organizzazione dell'organo arbitrale, resi accessibili sia agli operatori interni all'ufficio mediante la rete intranet del medesimo ufficio, sia agli esterni, via intranet od internet.

5. La procedura ex art. 52.

Quanto ai limiti alla diffusione dei dati sensibili contenuti nelle sentenze e negli atti giudiziari, giova sintetizzare la disciplina dettata dal nuovo codice nel seguente modo:

- procedimenti relativi ai minori e processi in materia di famiglia e di stato: divieto generale di diffusione dei dati sensibili;
- altri processi: è consentita in via generale la diffusione dei dati sensibili, eccetto nei casi in cui gli interessati si attivino con la procedura ex art. 52.

L'art. 52 citato, infatti, dispone che l'interessato può chiedere, con istanza proposta presso la cancelleria o la segreteria dell'ufficio competente, prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta sull'originale del provvedimento un'annotazione volta ad escludere, in casi di riproduzione dell'atto per informazione giuridica, l'indicazione delle proprie generalità o di altri dati idonei alla sua identificazione. Su tale richiesta provvede il Giudice che procede con decreto in calce alla medesima, senza ulteriori formalità; il Giudice può provvedere in tal senso anche *ex officio*. In tali casi la cancelleria o la segreteria appone, anche con timbro, l'annotazione "In caso di diffusione omettere l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di ...".

Il procedimento di cui sopra è applicabile anche alle procedure arbitrali, nel caso di lodo depositato ex art. 825 c.p.c. per l'*exequatur*, con la competenza specifica al riguardo dell'arbitro a provvedere.

Nondimeno, essendo compremittibili in arbitrato le sole controversie in materia di diritti disponibili, è evidente che in ambito arbitrale non si verifica mai, con riferimento al lodo depositato ex art. 825 c.p.c., l'automatico e generale divieto di diffusione dei dati relativi alle parti in causa, bensì l'eventuale divieto divulgativo conseguente all'iniziativa delle parti.

E' discussa, invece, la segretezza del lodo non depositato ex art. 825 c.p.c. e, in particolare, non vi è uniformità di vedute sull'esistenza di un divieto generalizzato, per le parti e per gli arbitri, di pubblicizzare il lodo.

Ed invero, se da un lato la segretezza della decisione arbitrale tutela le parti a non veder pubblicizzata una controversia tra loro insorta e la relativa decisione, dall'altro la diffusione anche in via telematica del lodo tutela l'interesse alla prevedibilità delle decisioni arbitrali, ad esempio nell'ambito di un arbitrato amministrato e sensibilizza gli stessi estensori ad una maggiore attenzione nella stesura del provvedimento, al fine di renderlo intellegibile alla generalità.

6. TUTELA GIURISDIZIONALE

Regolata dall'art. 152 del d.lgs. n. 196/2003, è ammessa:

- per far valere i diritti in materia di trattamento dei dati personali;
- avverso i provvedimenti emessi dal Garante su reclamo o segnalazione dell'interessato ex art.

141, da proporsi, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione.

Non è ammessa in ambito giudiziario la tutela alternativa.

L'azione si propone con ricorso da depositarsi in cancelleria, in seguito al quale il giudice fissa la comparizione delle parti con termine a comparire non inferiore a trenta giorni.

Se nessuno compare all'udienza, il Giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l'estinzione del processo e ponendo le spese a carico del ricorrente.

Il giudice provvede omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio ed ammette i mezzi di prova ritenuti necessari, disponendone la formulazione in capitoli. All'esito dell'istruttoria in giudice invita le parti a precisare le conclusioni e decide la causa con sentenza, di cui dà lettura immediata del dispositivo. La motivazione, se non è contestuale, è depositata nei successivi trenta giorni.

La sentenza, non appellabile, è ricorribile per cassazione.

E' prevista anche la tutela cautelare: ed infatti, il ricorso ex art. 152 non sospende l'esecuzione dell'eventuale provvedimento del Garante, nondimeno se ricorrono gravi motivi, il giudice adito può disporre diversamente, con ordinanza impugnabile unitamente alla sentenza definitiva: in casi di pericolo imminente di danno grave ed irreparabile, il giudice può provvedere con decreto motivato, fissando l'udienza di comparizione delle parti entro quindici giorni, all'esito della quale conferma o revoca il decreto con ordinanza.

Rimini, li 15 maggio 2009.

Tommaso Martucci

Giudice presso il Tribunale di Rimini

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.